



Processo di sottoscrizione o acquisto delle azioni emesse dalla Banca

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/11/2019

(nelle sedute del 06/10/2020 e 01/12/2020 la Policy per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza è stata aggiornata senza apportare alcuna variazione al presente allegato 5)

Sommario

| | | |
|-------|---|---|
| 1. | PREMESSA..... | 3 |
| 2. | QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO..... | 3 |
| 3. | PROCESSO di SOTTOSCRIZIONE O ACQUISTO | 4 |
| 3.1 | Le operazioni di sottoscrizione o acquisto | 4 |
| 3.2 | Servizio di custodia e amministrazione..... | 5 |
| 4. | INDIVIDUAZIONE DEL MODELLO DI SERVIZIO..... | 5 |
| 4.1 | Limiti e soglie ai fini dell'individuazione della normativa applicabile | 5 |
| 4.1.1 | Non applicabilità degli artt. 21, 23 e 24-bis del TUF..... | 5 |
| 4.1.2 | Applicabilità degli artt. 21, 23 e 24-bis del TUF..... | 6 |
| 4.2 | Complessità e indicatori di rischio ai fini della valutazione di adeguatezza..... | 7 |
| 4.3 | Target market effettivo..... | 8 |

1. PREMESSA

Il presente documento descrive i presidi e le misure implementate dalla Banca al fine di adeguare il processo di sottoscrizione o acquisto di azioni di propria emissione alle previsioni dell'articolo 25-bis del Decreto legislativo 58/1998 (TUF) in materia di prestazione di servizi di investimento, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20, co. 2-ter del Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, come novellato dalla Legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136 (c.d. Decreto Fiscale).

2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

A seguito delle modifiche apportate al TUF con il recepimento della Direttiva 2014/65/UE (Direttiva MiFID II), le azioni emesse dalle Banche di credito cooperativo sono ricondotte nella definizione di "prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche" e sono pertanto attratte alla disciplina del nuovo articolo 25-bis del TUF.

Conseguentemente, a tali azioni sono applicabili, dal 3 gennaio 2018, le norme sui servizi di investimento contenute nel TUF relative ai criteri generali (articolo 21), ai contratti (articolo 23) e alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti (articolo 24-bis), ogni qual volta venga svolta un'attività di "offerta" o di "consulenza".

Il Decreto Fiscale ha introdotto una causa di disapplicazione degli articoli del TUF sopra riportati, al fine di riconoscere, entro una determinata soglia di valore nominale, la diversa natura degli strumenti di capitali emessi dalle BCC rispetto a quelli emessi da altre banche.

Nello specifico, l'art. 20, comma 2-ter del Decreto Fiscale dispone che gli articoli 21, 23 e 24-bis del TUF non trovino applicazione all'offerta e alla consulenza aventi ad oggetto le azioni emesse dalle Banche di credito cooperativo *"quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di valore nominale non superiore a 1.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda il valore nominale di 2.500 euro. Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e sottoscrizioni effettuati nei ventiquattro mesi precedenti"*.

Lo statuto-tipo delle Banche Affiliate (all'art. 9, comma 3) non fissa direttamente un numero minimo di azioni da sottoscrivere o acquistare ai fini dell'ammissione a Socio, ma demanda tale facoltà al Consiglio di Amministrazione *"ai sensi dell'articolo 34 comma 4-bis del TUB"*¹.

In base alla formulazione del citato articolo dello statuto tipo, pertanto, si può ritenere che le delibere appositamente adottate in tal senso dal Consiglio di Amministrazione, in quanto integrative del contenuto della clausola statutaria, siano da considerarsi rilevanti ai fini della definizione dell'importo nominale minimo delle

¹ Art. 34 comma 4-bis, TUB: "Lo statuto può prevedere tra i requisiti per l'ammissione a socio la sottoscrizione o l'acquisto di un numero minimo di azioni.

azioni da sottoscrivere o acquistare per l'ammissione a socio anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 2-ter del Decreto Fiscale.

3. PROCESSO DI SOTTOSCRIZIONE O ACQUISTO

Nei paragrafi successivi, sono descritti i presidi e le misure per la gestione del processo di acquisto e sottoscrizione delle azioni emesse dalla Banca, differenziati in base a specifiche soglie di esenzione.

3.1 Le operazioni di sottoscrizione o acquisto

Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile all'offerta delle azioni rientrano nella definizione di operazioni di sottoscrizione o acquisto le seguenti attività:

- **sottoscrizione**, operazione con la quale, a fronte della richiesta di un aspirante socio o di un cliente già socio, la Banca emette una o più nuove azioni per farvi fronte;
- **acquisto a titolo oneroso**, operazione in cui un aspirante socio, o un cliente già socio, risulta cessionario di una o più azioni già emesse, detenute dalla Banca (fondo acquisto azioni proprie) o da un socio che intende cederle. In caso di acquisto di azioni detenute dalla Banca (fondo acquisto azioni proprie), trova applicazione l'iter previsto nei paragrafi successivi. Nel caso di acquisto di azioni detenute da un terzo (trasferimento tra due o più soggetti), non trova applicazione la normativa sui servizi di investimento qualora il trasferimento avvenga senza coinvolgimento della Banca (fermo quanto previsto dallo statuto della Banca per l'ammissione del socio). Diversamente, quando la Banca mette in contatto le parti, rendendo possibile la conclusione dell'operazione di acquisto fra loro, trova applicazione l'iter previsto nei paragrafi successivi in quanto il servizio fornito risulta qualificabile, se l'operazione supera le soglie di legge o definite dalla Banca, come mediazione / ricezione e trasmissione di ordine ai sensi dell'art. 1 c. 5-sexies del TUF.

Ai fini della disciplina applicabile alle azioni emesse dalla Banca, le seguenti attività si considerano sempre escluse dagli obblighi previsti dagli artt. 21, 23 e 24-bis del TUF per la prestazione dei servizi di investimento:

- **successioni mortis causa e donazioni**: in caso di successione mortis causa, la disposizione dell'erede/degli eredi che, entro un anno dalla data del decesso del de cuius (art. 13 statuto-tipo, testo base o testo alternativo), richieda/no il trasferimento delle azioni a proprio nome singolo (ovvero in cointestazione), non è soggetta all'applicazione delle regole previste dalla normativa per la prestazione dei servizi di investimento;
- **ristorni e rivalutazione delle azioni**: nell'ipotesi di assegnazione di azioni per effetto degli istituti del ristorno e della rivalutazione delle azioni non trova applicazione la normativa in materia di servizi di investimento, in quanto tali fattispecie derivano dalla distribuzione dell'utile residuo e da meccanismi normativi e statutari che non presuppongono un'esplicita manifestazione di volontà da parte del socio;

- **operazioni di concambio:** operazioni straordinarie sul capitale effettuate a seguito di fusioni tra banche, che comportano il ritiro e l'annullamento delle azioni possedute dal socio e la contestuale assegnazione di nuove azioni in base a un rapporto di concambio predefinito, che non presuppongono un'esplicita manifestazione di volontà da parte del socio.

3.2 Servizio di custodia e amministrazione

Ai sensi dell'art. 22 dello statuto, la Banca non emette i titoli azionari e la qualità di socio risulta dall'iscrizione nel libro dei soci. Pertanto la Banca non effettua alcuna attività di custodia delle azioni da essa emesse e conseguentemente non sarà necessaria l'iscrizione delle azioni all'interno del deposito titoli del cliente².

4. INDIVIDUAZIONE DEL MODELLO DI SERVIZIO

Nei paragrafi successivi, sono descritti i presidi e le misure per la gestione del processo di acquisto e sottoscrizione delle azioni emesse dalla Banca, differenziati in base a specifiche soglie di esenzione.

4.1 Limiti e soglie ai fini dell'individuazione della normativa applicabile

La normativa prevede una differenziazione nel processo di sottoscrizione o acquisto di azioni emesse da una BCC, in funzione del valore nominale oggetto dell'operazione e/o della quota minima richiesta per l'acquisizione della qualifica di socio. Ciò premesso, si riportano di seguito le tipologie di presidi adottati dalla Banca in funzione delle casistiche di riferimento.

4.1.1 Non applicabilità degli artt. 21, 23 e 24-bis del TUF

Nelle casistiche di seguito riportate, la Banca non applica alle operazioni di sottoscrizione o acquisto i presidi previsti dagli artt. 21, 23 e 24-bis del TUF, conseguentemente non trovano applicazione le regole di condotta per la prestazione dei servizi di investimento ivi richiamate. La Banca gestisce l'intera operazione esclusivamente tramite la procedura soci, non dovendo attivare le misure e i presidi previsti dal TUF sulla prestazione dei servizi di investimento.

a) Caso 1

- la Banca non ha previsto alcuna quota minima stabilita per assumere la qualifica di socio;
- il valore nominale dell'operazione di sottoscrizione o acquisto non è superiore a 1.000 euro;

² In conseguenza della mancata iscrizione nel deposito titoli a custodia e amministrazione del cliente, le azioni sono escluse dalla rendicontazione periodica del dossier e conseguentemente il saldo complessivo risultante non concorre al calcolo dell'imposta di bollo dovuta su tali comunicazioni.

- il valore nominale delle operazioni di sottoscrizione e acquisto effettuate nei 24 mesi precedenti non è superiore a 1.000 euro.

b) Caso 2

- la Banca ha stabilito una quota minima per assumere la qualifica di socio non superiore a 2.500 euro;
- il valore nominale dell'operazione di sottoscrizione o acquisto non è superiore alla quota minima definita dalla Banca;
- il valore nominale delle operazioni di sottoscrizione e acquisto effettuate nei 24 mesi precedenti non è superiore alla quota minima definita dalla Banca.

4.1.2 Applicabilità degli artt. 21, 23 e 24-bis del TUF

Nelle casistiche di seguito riportate la sottoscrizione e l'acquisto delle azioni della Banca sono sempre subordinati alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, stante il conflitto di interessi insito nella natura del prodotto emesso dalla Banca. Conseguentemente, al fine di consentire la sottoscrizione o l'acquisto alla clientela, la Banca procede alla profilatura del cliente al fine di acquisire le informazioni relative alle conoscenze ed esperienze, agli obiettivi di investimento e alla situazione finanziaria dello stesso.

Quanto sopra premesso, il processo di sottoscrizione o acquisto che la Banca segue nel caso di azioni di propria emissione si articola nelle fasi di seguito descritte:

- consegna dell'informativa precontrattuale;
- profilatura del cliente (questionario MiFID);
- sottoscrizione del contratto quadro sui servizi di investimento e accensione del dossier titoli;
- prestazione del servizio di consulenza con valutazione di adeguatezza bloccante (prodotto in conflitto di interessi in quanto emesso dalla Banca);
- rilascio della scheda informativa che riporta le caratteristiche e i rischi del prodotto;
- inserimento dell'ordine in procedura;
- avvio del processo di accoglimento della domanda di ammissione a socio nel rispetto delle regole di emissione e di deliberazione previsto dalla Banca (art. 9 dello statuto-tipo).

a) Caso 1

- la Banca non ha stabilito alcuna quota minima per assumere la qualifica di socio;

- il valore nominale dell'operazione di sottoscrizione o acquisto è superiore a 1.000 euro oppure, se inferiore, il valore nominale dell'operazione, unitamente alle operazioni di sottoscrizione e acquisto effettuate nei 24 mesi precedenti è superiore a 1.000 euro.

b) Caso 2

- la Banca ha stabilito una quota minima per la qualifica di socio non superiore a 2.500 euro;
- il valore nominale dell'operazione di sottoscrizione o acquisto è superiore alla quota minima definita dalla Banca oppure, se inferiore, il valore nominale dell'operazione unitamente alle operazioni di sottoscrizione e acquisto effettuate nei 24 mesi precedenti è superiore alla quota minima definita dalla Banca.

c) Caso 3

- la Banca ha stabilito una quota minima per la qualifica di socio superiore a 2.500 euro; tutte le operazioni di sottoscrizione o acquisto saranno conseguentemente soggette all'applicazione delle regole di cui al presente par. 4.1.2.

4.2 Complessità e indicatori di rischio ai fini della valutazione di adeguatezza

Nel presente paragrafo sono descritti gli indicatori di complessità e di rischio, che concorrono a definire la natura e le caratteristiche delle azioni emesse dalla Banca, utilizzati ai fini della valutazione di adeguatezza.

Indicatore di Complessità

Il modello di profilatura considera ai fini della definizione del rischio di complessità di tali strumenti i seguenti elementi:

- titolo non quotato (punteggio 16,67)
- distribuzione dividendo incerta (punteggio 4,17)
- illiquidità (16,67)

Il punteggio complessivo attribuito (pari a 37,51) porta ad assegnare, pertanto, alle azioni delle BCC un livello di complessità pari a "3 – Medio alta"

Rischio Liquidità

Limiti alla circolazione sono derivanti dall'assoggettamento delle azioni della Banca alle condizioni previste statutariamente in materia di uscita dalla base sociale (articolo 16 statuto-tipo), nonché ai limiti per ridurre i fondi propri, di cui al Regolamento 2013/575/UE (CRR) e all'articolo 16.5 dello statuto-tipo. Pertanto, le azioni emesse dalla Banca sono da considerare come prodotti illiquidi e quindi compatibili con clientela che ha manifestato (nel questionario MIFID) il massimo orizzonte temporale definito dalle procedure della Banca.

Rischio Emittente

Relativamente alla valutazione del rischio emittente è rilevante tenere in considerazione sia la natura della Banca quale ente creditizio assoggettato alle regole di vigilanza prudenziale che, successivamente alla costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo, i meccanismi di tutela rafforzati interni al Gruppo nell'ambito del sistema di garanzie incrociate.

Pertanto, per analogia, si adotta una valutazione del merito di credito coerente con quella relativa alle emissioni di prestiti obbligazionari da parte della Banca.

Rischio Mercato

L'azione di una BCC non è tipicamente soggetta a rischi di mercato, per tali intendendosi le oscillazioni dei prezzi del prodotto, in quanto non quotata. Tale tipologia di rischio non viene pertanto rilevata.

Rischio Concentrazione

Il rischio di concentrazione viene valutato sulla base delle regole adottate nel documento "Processo di valutazione dell'adeguatezza", allegato alla "Policy di valutazione di adeguatezza e appropriatezza" adottata dalla Banca. Pertanto le azioni concorrono a definire il patrimonio complessivo del cliente.

Tabella riepilogativa

| INDICATORI MiFID | |
|------------------------|------------|
| Complessità | MEDIO ALTA |
| Rischio liquidità | ILLIQUIDA |
| Rischio emittente | BASSO |
| Rischio mercato | N/A |
| Rischio concentrazione | SI |

4.3 Target market effettivo

Nel presente paragrafo sono descritte le categorie impiegate per la definizione del target market effettivo assegnato alle azioni emesse dalle BCC, ai fini della valutazione di compatibilità delle stesse con le caratteristiche e le esigenze del cliente.

Classificazione cliente

Le azioni della Banca sono destinate a tutte le tipologie di clientela e pertanto il target market positivo effettivo corrisponde alle tre categorie di clienti a cui la Banca presta servizi di investimento. Non viene di conseguenza individuato un target market negativo o una zona grigia.

Conoscenza ed esperienza

Il target market positivo effettivo è rappresentato dalla classe "Investitore avanzato" - risultante dal raffronto della classe di complessità del prodotto finanziario (Medio/alto) con il livello di conoscenza ed esperienza del

cliente (Medio/alto) - e dalla classe “Investitore esperto”.

Il target market negativo è rappresentato dalla classe ‘Investitore di base’, mentre nella zona grigia ricade la classe “Investitore informato”.

Situazione finanziaria e capacità di sostenere le perdite

Le azioni sono associate alla “Percentuale di perdita” ricompresa nell’intervallo “10% - 100%”. I clienti che possono acquistare le azioni della Banca devono avere una “Capacità di sostenere le perdite” almeno “Media” e pertanto il target market effettivo positivo è rappresentato dalle seguenti classi: “Nessuna garanzia del capitale investito” e “Perdite superiori al capitale investito”.

Per tali prodotti non viene individuato un target market negativo ma la sola zona grigia, corrispondente alla classe “Limitata perdita del capitale”.

Tolleranza al rischio

Il target market effettivo nel caso delle azioni della Banca, non considerando per tali prodotti pertinente la valutazione del “Rischio mercato”, viene individuato raffrontando il “Profilo di rischio del cliente” con il ‘Rischio emittente’ della Banca, sulla base della tabella seguente:

| RISCHIO EMITTENTE/CONTORPARTE | PROFILO DI RISCHIO DEL CLIENTE | TARGET MARKET (Tolleranza al rischio) |
|--|---|--|
| Basso | Basso | Bassa |
| Medio/Basso | Medio/Basso | Media/Bassa |
| Medio/Alto | Medio/Alto | Media |
| Alto | Alto | Alta |

Alle azioni viene assegnato un target market positivo per la tolleranza al rischio corrispondente alla classe “Bassa”. Per tali prodotti non viene individuato un target market negativo o una zona grigia.

Obiettivi ed esigenze del cliente

Alle azioni della Banca, in quanto prodotti non quotati su una sede di negoziazione, viene assegnato il target market positivo rappresentato dalla classe “Lungo termine”, corrispondente a clienti con un holding period superiore a 10 anni. Pertanto il target market negativo è rappresentato dalle classi “Brevissimo termine” e “Breve termine”, mentre la zona grigia è associata alla classe “Medio termine”.

Strategia di distribuzione

Le azioni della Banca rientrano tra i prodotti in consulenza obbligatoria e pertanto la relativa strategia distributiva prevede come unico canale di offerta per i clienti retail e professionali la “Consulenza in materia di investimenti” associata al valore “B – Both (retail e professionali)”.

Tabella riepilogativa

| TARGET MARKET | | |
|---|---|----------------------|
| CLASSIFICAZIONE DEL CLIENTE | Retail | Y - Positivo |
| | Professionale | Y - Positivo |
| | Controparte qualificata | Y - Positivo |
| CONOSCENZA ED ESPERIENZA | Investitore di base | N - Negativo |
| | Investitore informato | G – Grey area |
| | Investitore avanzato | Y - Positivo |
| | Investitore esperto | Y - Positivo |
| SITUAZIONE FINANZIARIA E CAPACITA' DI SOSTENERE LE PERDITE | Limitata perdita del capitale | G – Grey area |
| | Nessuna garanzia del capitale investito | Y - Positivo |
| | Capacità di sostenere perdite superiori al capitale investito | Y - Positivo |
| TOLLERANZA AL RISCHIO | Bassa | Y – Positivo |
| | Medio / Bassa | Y - Positivo |
| | Medio / Alta | Y - Positivo |
| | Alta | Y - Positivo |
| OBIETTIVI ED ESIGENZE DEL CLIENTE | Brevissimo termine | N - Negativo |
| | Breve termine | N - Negativo |
| | Medio termine | G – Grey area |
| | Lungo Termine | Y - Positivo |
| STRATEGIA DI DISTRIBUZIONE | Execution Only | N - Negativo |
| | Servizi esecutivi in appropriatezza | N - Negativo |
| | Consulenza in materia di investimenti | B - Both |
| | Gestione di portafogli | N - Negativo |